

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E
PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
di cui all'art. 3 del
D. Lgs. 14 settembre 2011 n°167**

**TRA
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

e

Le associazioni dei datori di lavoro:

Associazione Albergatori e Imprese Turistiche

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Confesercenti del Trentino

Confcommercio Imprese per l'Italia -Trentino

Confindustria Trento

Federazione trentina della Cooperazione

Le organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

CGIL del Trentino

CISL del Trentino

UIL del Trentino

di seguito denominate “Parti Sociali”

VISTO

- Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64, comma 4 bis, rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo approvato il 25 febbraio 2010 in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con particolare riferimento all'Allegato 3 "Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale per le Aree qualità, sicurezza ed igiene e salvaguardia ambientale";
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, riguardante la definizione delle aree

- professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D. Lgs. del 17 ottobre 2005, n. 226 e relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con Decreto Interministeriale l'11 novembre 2011;
 - Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n°167, di seguito denominato TU, che disciplina l'apprendistato;
 - l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
 - l'Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012;
 - la deliberazione della Giunta provinciale n. 2003 del 3 settembre 2010 con la quale la Provincia di Trento ha recepito gli Accordi del 25 febbraio 2010 e del 29 aprile 2010, sopra citati;
 - la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
 - il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), e in particolare:
 - il capo III che all'art. 7, comma 1) lettera c) stabilisce che i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale hanno la finalità di formare figure professionali di differente livello e che le stesse sono contenute in un repertorio provinciale delle figure professionali istituito e aggiornato dalla Giunta provinciale. Il repertorio provinciale è

armonizzato con il repertorio nazionale previsto dall'articolo 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7;

- il capo IV (articoli 10 e 11) che determina gli obiettivi generali, la titolarità ed il monte ore annuale minimo della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 138 del 3 febbraio 2012 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha recepito gli Accordi del 27 luglio 2011 sopra citati;
- l'accordo tra le parti sociali per la regolamentazione dell'apprendistato in diritto-dovere del 9 luglio 2010;
- l'accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167;
- l'art. 8 (Esito e certificazione della formazione in apprendistato) della L.P. 10 ottobre 2006, n° 6 nonché l'art. 13 (Certificazioni e crediti) del regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 1° settembre 2008 n° 37-144/Leg;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ed in particolare le disposizioni sull'apprendistato;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 dell'8 agosto 2012 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del Decreto del presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 dell'8 agosto 2012 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha definito i piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2171 del 15 ottobre 2012 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha definito i piani di studio per i percorsi di quarto anno (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.;

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell'art 3, comma 2 del TU, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le parti sociali nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226;
 - c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle parti sociali per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni;
- con riferimento alla lett. a) dell'art. 3, comma 2, del TU l'Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012 ha indicato, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, gli standard formativi minimi di riferimento previsti dal Repertorio Nazionale delle figure di riferimento per i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, integrato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 e dal repertorio provinciale delle figure di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali e le relative tabelle di correlazione tra le figure provinciali e quelle nazionali, ai fini del riconoscimento nazionale dei titoli in uscita, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 dell'8 agosto 2012 citata. Le figure del repertorio provinciale costituiscono il riferimento per la costruzione dei risultati di apprendimento a conclusione del terzo e del quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e quindi per il conseguimento dei relativi titoli di qualifica e di diploma professionale, coerenti con il quadro normativo provinciale e nazionale;
- con riferimento alla lett. b) dell'art. 3, comma 2, del TU, l'accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012 ha quantificato in 400 ore annue il monte-ore minimo da destinare ad attività formative nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e per il

- diploma professionale;
- con riferimento alla lett. c) dell'art. 3, comma 2, del TU, il presente accordo definisce gli standard generali che devono essere rispettati dagli accordi collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale nella definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale;
 - la Provincia ha disciplinato nel documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013, un modello di formazione per l'apprendistato in diritto-dovere che può essere utilizzato anche per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
 - il predetto modello, che prevede una quantità di ore di formazione pari a 420 ore annue minime, nonché la strutturazione della formazione, aziendale, per obiettivi predeterminati, è coerente con il TU;
 - in provincia di Trento i giovani minori e non, iscritti ai Centri per l'Impiego, che hanno abbandonato la scuola senza aver acquisito almeno il titolo della qualifica professionale presentano crescenti difficoltà di inserimento occupazionale qualitativo e stabile nel tempo e che pertanto l'utilizzo del rapporto di lavoro in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può costituire la modalità per assicurare una adeguata ed opportuna crescita professionale;
 - le parti confermano l'importanza di proporre l'utilizzo dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale anche ai maggiorenni senza titolo, nonché ai giovani che hanno abbandonato i percorsi del secondo ciclo, dopo aver completato il biennio dell'obbligo di istruzione;
 - nella legge provinciale di disciplina della formazione in apprendistato (L.P. n. 6/2006) è stato introdotto un nuovo articolo di "promozione dell'apprendistato" (3 bis), con lo scopo di facilitare e sostenere l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani mediante la promozione da parte della Provincia e delle istituzioni scolastiche formative dell'utilizzo dell'apprendistato come contratto di ingresso, a conclusione dei percorsi di istruzione secondaria del II ciclo e di valorizzare l'apprendistato nel contesto lavorativo;
 - il Documento degli Interventi di Politica del lavoro 2011-13 prevede specifici incentivi ai Punti 4.7 e 5 tipologia e 2;

LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, CONCORDANO CHE

1. **Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;**
2. **Durata della formazione.**
 - a. Per i giovani senza titolo

La durata della formazione per i giovani senza titolo è pari a 460 ore annue per 3 anni, per il conseguimento della qualifica e per 4 anni per il conseguimento del diploma professionale. Eventuali crediti culturali e professionali possono ridurre il monte ore annuo di formazione esterna all'azienda ferma restando la sua durata complessiva. La valutazione dei crediti è effettuata da una commissione nominata e costituita dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale che rilascia il titolo, con il coinvolgimento dell'Agenzia del Lavoro e delle istituzioni formative.

- b.** Per i giovani già in possesso del titolo di qualifica professionale che vogliono accedere al diploma professionale.

La durata della formazione è pari a 460 ore annue per 2 anni.

Il percorso formativo, di 460 ore annuali, è articolato come segue:

▪ **200 ore per lo sviluppo delle competenze di base** (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche) di cui ai piani di studio provinciali per l'istruzione e formazione professionale (le F.P.).

▪ **260 ore per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali**, di cui ai piani di studio provinciali per leFP con 100 ore all'interno dell'azienda, fermo restando quanto previsto al punto 2 lettera a.

Eventuali crediti culturali o professionali possono modificare tale ripartizione e vanno valutati dalla commissione provinciale di cui al punto 2 lettera a.

Eventuali attività integrative alle 460 ore lavorative annue al fine di far completare gli apprendimenti delle competenze standard potranno essere previste extra orario di lavoro; in tal caso l'Agenzia del Lavoro e la scuola valuteranno come strutturare l'offerta formativa aggiuntiva e la relativa frequenza sarà obbligatoria per coloro che ne avranno bisogno.

La prestazione lavorativa dell'apprendista è strutturata con un opportuno affiancamento realizzato dal tutore aziendale o dal referente formativo, in accordo con l'istituzione formativa che realizza la formazione extraaziendale, al fine di assicurare l'apprendimento delle competenze previste dalla figura del repertorio provinciale.

3. Capacità formativa e piano formativo individuale

I datori di lavoro utilizzano il format di piano formativo individuale predisposto dall'Agenzia del Lavoro, d'intesa con la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.

Nel piano formativo i datori di lavoro possono candidare se stessi o i tutori aziendali a

realizzare in azienda moduli di formazione tecnico-professionale fino ad ulteriori 80 ore annue, purché in possesso della relativa capacità formativa (per esempio in quanto maestri artigiani) e purché l'azienda svolga tutti i processi e le attività richiamate nella figura di riferimento della qualifica/diploma del repertorio provinciale.

Nell'eventualità che le istituzioni formative di riferimento per il territorio non siano in grado di offrire un percorso di qualifica o di diploma per quella tipologia di lavoro, o vi siano motivati impedimenti alla frequenza delle istituzioni formative da parte dell'apprendista, il datore di lavoro è autorizzato dall'Agenzia del Lavoro a procedere con un percorso formativo che sommi la parte interna (di 100 ore annue) e tutta o parte della formazione esterna (160 ore annue), eventualmente integrata o ridotta nel suo monte ore in funzione dei debiti o crediti personali del giovane apprendista, valutati dalla commissione provinciale di cui al punto 2. lettera a. In questo caso le istituzioni formative concorderanno con l'Agenzia del lavoro le necessarie attività di verifica e di sostegno.

Il P.F.I. dovrà riportare la programmazione annuale dell'offerta formativa.

4. Tutore aziendale o referente formativo

Il tutore aziendale o referente formativo è tenuto alla frequenza di un corso di almeno 16 ore in preparazione al proprio ruolo formativo.

5. Finanziamenti alla formazione

Al datore di lavoro sono concessi contributi all'attuazione del ruolo formativo aziendale nella misura di € 1.500,00 all'anno.

Nell'eventualità che il datore di lavoro realizzi al proprio interno le 180 ore professionalizzanti, il contributo è innalzato ad € 2.000,00; se il datore di lavoro deve erogare l'intero intervento professionalizzante il contributo annuo è innalzato ad € 2.500,00.

6. Promozione

Le parti firmatarie ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro, si impegnano a dare la necessaria pubblicizzazione al presente accordo, al fine di sensibilizzare i datori di lavoro ad utilizzare l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ed a segnalare all'Agenzia del Lavoro le eventuali disponibilità rilevate.

7. Imprese disponibili.

In via sperimentale, al fine di orientare le scelte professionali dei giovani e di indirizzarli a percorsi lavorativi e formativi concreti è istituito presso l'Agenzia del Lavoro l'elenco delle

imprese disponibili ad assumere giovani apprendisti senza titolo o con la sola qualifica professionale.

8. La giornata del lavoro.

In collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 bis della L.P. 10 ottobre 2006, n°6, è organizzata sperimentalmente una giornata di "porte aperte al lavoro" per promuovere l'utilizzo dell'apprendistato, da parte delle aziende e degli studenti, come contratto di ingresso anche per il conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale, dell'esame di stato, del diploma di tecnico superiore e della laurea.

9. Rinvio.

Al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, le Parti sociali convengono, nelle more della stipula di appositi contratti collettivi nazionali di primo livello, di fare riferimento all'accordo per la regolamentazione dell'apprendistato in diritto-dovere siglato in data 9 luglio 2010, riparametrando la retribuzione minima salariale, in virtù del maggiore impegno formativo, all'80% di quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria per l'apprendistato professionalizzante. Nel caso in cui i CCNL facciano riferimento ad un inquadramento di partenza pari a due livelli inferiori, il salario così identificato viene percentualizzato e della percentuale così ottenuta viene calcolato l'80%.

10. Periodo di prova

In assenza di apposita regolamentazione nei contratti collettivi nazionale il periodo di prova è fissato in 4 mesi di calendario.

11. Verifica.

Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2013 per valutare gli esiti del presente accordo ed introdurre i cambiamenti ritenuti opportuni.

Letto, condiviso e sottoscritto

Per le Associazioni dei Datori di Lavoro

L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche

Il Presidente Luca Libardi

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Il Presidente Roberto De Laurentis

Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino

Il Presidente Giovanni Bort

La Confesercenti del Trentino

Il Presidente Loris Lombardini

Confindustria Trento

Il Presidente Paolo Mazzalai

La Federazione Trentina della Cooperazione

Il Presidente Diego Schelfi

Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

la CGIL del Trentino

Il Segretario Generale Paolo Burli

la CISL del Trentino

Il Segretario Generale Lorenzo Pomini

la UIL del Trentino

Il Segretario Generale Walter Alotti

Per la Provincia Autonoma di Trento

il Vicepresidente f.f.

Alberto Pacher

L'Assessore all'Istruzione e Sport

Marta Dalmaso

Trento, 8 febbraio 2013